

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1961

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BECCHETTI

Norme per l'attuazione degli articoli 208 e 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada),
in materia di miglioramento della segnaletica stradale

Presentata il 23 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1992 anche il nostro Paese si è messo al passo con il resto d'Europa in materia di circolazione stradale. Ciò è avvenuto grazie all'entrata in vigore del nuovo codice della strada che ha riunito in 240 articoli l'eredità dell'ormai obsoleto testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Una delle disposizioni più innovative è certamente quella di cui all'articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

Tale articolo, infatti, riconduce alla competenza dello Stato i proventi delle pene pecuniarie, da qualunque organo esse

siano accertate, prevedendo tuttavia una differenziazione di tutto rilievo in virtù della quale i proventi da violazioni accertate dai funzionari degli enti locali (regioni, province e comuni) spettano per intero a tali enti, ovunque esse siano accertate, indipendentemente dall'appartenenza.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato sono altresì destinati nella misura dell'80 per cento annuo al Ministero dei lavori pubblici e alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il restante 20 per cento.

Analogamente, il comma 4 prevede che i proventi spettanti agli enti diversi dallo

Stato (regioni, province e comuni) siano devoluti totalmente al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36. Tale comma stabilisce altresì che gli enti (esclusi i comuni con meno di 10.000 abitanti), comunichino al Ministero dei lavori pubblici con delibera annuale le quote da destinare a tali finalità.

La *ratio* dell'articolo 208, pertanto, sta nella volontà del legislatore di vincolare gli enti ad utilizzare i suddetti proventi per scopi e impieghi strettamente connessi alla circolazione e alla sicurezza stradale.

Oggi, ad oltre tre anni dall'approvazione del nuovo codice della strada, nel nostro Paese vi è ancora una situazione caotica e a rischio dovuta allo stato in cui versano le nostre infrastrutture, all'elevato numero di auto circolanti su una rete viaria certamente non adeguata, all'uomo e alla sua disattenzione, ad una segnaletica ancora carente e obsoleta.

A tali fatti oggettivi vi è inoltre da aggiungere la mancata attuazione del nuovo codice della strada, segnatamente dell'articolo 208.

Nel 1994, per esempio, solo 235 comuni su circa 2.000 — le grandi città risultano mancanti — hanno adempiuto all'obbligo di comunicare al Ministero dei lavori pubblici le delibere con le quali vengono destinati i proventi contravvenzionali. Vi sono comuni altresì che hanno destinato i proventi a finalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 208. I comuni, infatti, hanno sempre ritenuto che tali proventi dovessero costituire risorse per le spese correnti o per risanare *deficit* di bilancio. Il codice d'altro canto non prevede alcuna sanzione, salvo l'intervento della magistratura ordinaria o amministrativa.

In materia di segnaletica, la rete viaria provinciale, ad esempio, è oggi la più penalizzata in quanto priva di un proprio soggetto accertatore sulle proprie strade, mentre lo Stato riceve i proventi dal lavoro

svolto da polizia stradale e Arma dei carabinieri e i comuni ricevono i proventi raccolti dalla polizia municipale; è quindi praticamente esclusa da forme di finanziamento.

Le province e i comuni, proprietari, insieme allo Stato, di migliaia di chilometri di strade, necessitano costantemente di cospicue risorse economiche per la manutenzione delle proprie infrastrutture e per l'arredo segnaletico. Particolarmente penalizzate sono le province che, come detto, non realizzano grossi introiti dai proventi sanzionatori.

Con la presente proposta di legge si vuole vincolare province e comuni a dare piena attuazione agli articoli 208 e 234 del decreto legislativo n. 285 del 1992 segnatamente in materia di segnaletica, ai fini di una migliore sicurezza.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge.

L'articolo 2 definisce i termini per la realizzazione dei piani di segnalamento e perizie di spesa da parte delle province nonché approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici e avviamento progetti.

Con l'articolo 3 si determina la copertura di spesa dell'articolo precedente.

L'articolo 4, ai sensi delle funzioni attribuite alle province ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce un'intesa fra le amministrazioni provinciali e quelle comunali, attraversate da strade provinciali, per la realizzazione dei piani di segnalamento.

L'articolo 5 dà attuazione all'articolo 48 della legge sull'ordinamento delle autonomie locali per quei comuni inadempienti verso le disposizioni del nuovo codice della strada.

L'articolo 6 stabilisce i principi generali per gli enti locali compresi nelle regioni a statuto speciale e per le province autonome.

L'articolo 7 determina l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le province provvedono al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 208 e al comma 4 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 127 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

ART. 2.

1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1 le province che ancora non vi abbiano provveduto elaborano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani di segnalamento ai sensi degli articoli 77 e 124 del regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo n. 285 del 1922, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 per le aree di propria competenza. Tali piani devono essere trasmessi al Ministero dei lavori pubblici unitamente alla relativa perizia di spesa, per l'approvazione, che è revocata qualora i progetti non risultino avviati entro centoventi giorni dalla data dell'approvazione medesima.

ART. 3.

1. Per la esecuzione delle opere risultanti dai piani di segnalamento progettati dalle province ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, lo Stato provvede con una quota dei proventi contravvenzionali ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 109 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,

e successive modificazioni, pari al costo risultante dalla perizia contabile relativa al piano medesimo.

ART. 4.

1. Le amministrazioni provinciali, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera *d*), coordinano, con le amministrazioni comunali interessate dall'attraversamento delle strade provinciali, lo studio di piani di segnalamento coerenti e omogenei con quelli di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

1. Per i comuni che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano ancora provveduto ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai sensi del comma 1 dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede alla nomina di un commissario *ad acta* prescelto fra il personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.

ART. 6.

1. Le province e i comuni delle regioni a statuto speciale nonché le province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.